



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>BOTTAZZI</u>	<u>COSIMO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PANICO</u>	<u>FELICE</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GABRIELI</u>	<u>GASPARE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2154/2012
depositato il 16/07/2012

- avverso la sentenza n. 125/2011 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di LECCE
contro:

difeso da:
VILLANI AVV.MAURIZIO
VIA CAVOUR N.56 73100 LECCE

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFG070300556 IVA-ALTRO 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFG070300556 IRAP 2003

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 2154/2012

UDIENZA DEL

18/01/2016 ore 09:00

N°

2289/2016

PRONUNCIATA IL:

18.01.2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03.10.2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Roberto Taurino



FATTO E DIRITTO

Il legale rappresentante della _____ e C. ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. RFG 020300556 relativo all'IRPEF - IVA IRAP, ANNO 2003.

Con tale ricorso, la società contribuente eccepiva l'illegittimità del suddetto provvedimento per i seguenti motivi:

- 1) nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, in violazione dell'art. 42, 1° c. del D.P.R. n. 600 del 29-9-1973;
- 2) nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione;
- 3) accertamento fondato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, come previsto dall'art. 39, primo comma, lett. d) del D.P.R. n. 600/73.

Nel merito, la società ricorrente osservava che la pretesa dell'Ufficio era infondata perché si basava su un acritico rinvio a mere congetture svolte dall'INPS su una presunta corresponsione di compensi in nero. Peraltro, proseguiva la contribuente, il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 6395/05 del 1810-2005 aveva accertato la totale infondatezza delle osservazioni fatte dagli ispettori dell'INPS circa l'impiego di lavoratori in nero, poiché sfornite di efficacia probatoria.

La società ricorrente eccepiva, altresì, l'illegittimità delle sanzioni per mancanza del debito d'imposta e della colpevolezza.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lecce 2 - si costituiva in giudizio e controdeduceva evidenziando, tra l'altro, l'assoluta inconsistenza delle eccezioni della società ricorrente.

Nel merito, l'Ufficio rilevava che l'atto impugnato scaturiva dal P.V.C. redatto ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/73 e art. 52 del D.P.R. n. 633/72 della Guardia di Finanza di Lecce, in seguito al verbale di accertamento trasmesso dall'INPS di Lecce, ai sensi dell'art. 19 della L. 413/91, relativo a compensi in nero corrisposti a dei lavoratori.

L'Ufficio faceva presente di avere preso atto che, in seguito alla citata infrazione, la società aveva prodotto irregolarmente la dichiarazione dei sostituti d'imposta e di avere tenuto in modo irregolare anche la rispettiva contabilità.

In conseguenza, proseguiva l'Ufficio, non vi poteva essere alcuna incertezza per l'applicazione delle relative sanzioni.

La Commissione Tributaria adita, con decisione n. 125 del 3-12-2010, accoglieva il ricorso e compensava le spese.

Avverso tale sentenza, ricorreva in appello l'Agenzia delle Entrate che, preliminarmente, ne eccepiva la nullità insanabile per assoluta carenza di motivazione.

La società contribuente si costituiva in giudizio e controdeduceva, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per apparente critica della sentenza impugnata.

All'odierna udienza di discussione, le parti si riportano ai propri scritti difensivi in atti.
Il difensore del contribuente produce copia della sentenza del Tribunale di Lecce n. 6395/05 del 29-11-2005 messa in esecuzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione emessa dai primi giudici è senz'altro da confermare.

Preliminarmente, il Collegio ritiene che la decisione della Commissione Tributaria Provinciale giustifica le determinazioni adottate mediante una congrua e corretta motivazione ricostruendo l'iter logico – giuridico che ha condotto la stessa alla scelta delle prove e delle argomentazioni poste alla base della deliberazione.

Non vi è, quindi, come sostenuto dall'appellante una carenza di motivazione della sentenza impugnata. Così come non è accoglibile la richiesta di inammissibilità, sollevata dalla contribuente, dell'appello dell'Ufficio per apparente critica, da parte di quest'ultima, alla pronuncia impugnata.

Le censure mosse dall'Ufficio, nei confronti delle parti impuginate della sentenza di primo grado sono state indicate in maniera specifica e non generica e con precise ragioni di critica.

D'altronde, la Suprema Corte, con sentenza n. 1574 del 26-1-2005, ha deciso: “in tema di contenzioso tributario, l'indicazione dei motivi specifici di impugnazione.....Non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza”.

Per quanto riguarda il merito della controversia, non vi è dubbio che la decisione dei primi giudici è condivisibile.

Il Collegio ritiene che non possa attribuirsi agli elementi probatori assunti in altri procedimenti o da altre autorità il valore di una prova legale, che oltre a non essere sorretta da alcun dato normativo, mal si concilia con l'essere la sentenza la risultanza di un giudizio espresso dal giudice del lavoro e non di presupposti di fatto legalmente valutati.

Tuttavia, è ius receptum che il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite in altro giudizio.

Per cui, questo Collegio concorda con quanto deciso dai primi giudici allorché hanno sostenuto che: “il presupposto su cui risulta fondato l'accertamento impugnato, ovvero l'omessa contabilizzazione di costi per lavoro dipendente, risulta smentita dalla sentenza del Tribunale di Lecce in funzione del giudice del lavoro n. 6395/95 del 18-10-2005 che ha annullato la pretesa dell'I N P S nei confronti della ricorrente per omissioni contributive su retribuzioni corrisposte a lavoratori dipendenti”.

Pertanto, il Collegio, poiché l'Ufficio non ha prodotto ulteriori prove, ritiene di non accogliere l'appello. La natura della controversia e le questioni di diritto trattate inducono la Commissione a compensare le spese del giudizio.


P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.


Spese compensate.

Lecce 18-1-2016

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



www.commercialistaematico.com